

Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Conclusa a New York il 9 dicembre 1948

Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 2000¹

Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000

Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000

(Stato 20 marzo 2025)

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,

convengono quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

RU 2002 2606; FF 1999 4611

¹ RU 2002 2605

Art. III

Saranno puniti i seguenti atti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili² o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Art. V

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.

Art. VI

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'extradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l'extradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Art. VIII

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite³ ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.

² L'espr. «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell'art. X della Conv., fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

³ RS 0.120

Art. IX

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Art. X

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Art. XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XII

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.

Art. XIII

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. XIV

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XV

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.

Art. XVI

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.

L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Art. XVII

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:

- a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
- b) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XII;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
- d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
- e) l'abrogazione della Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
- f) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XVI.

Art. XVIII

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

Art. XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 20 marzo 2025⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	22 marzo	1956 A	20 giugno	1956
Albania*	12 maggio	1955 A	10 agosto	1955
Algeria*	31 ottobre	1963 A	29 gennaio	1964
Andorra	22 settembre	2006 A	21 dicembre	2006
Antigua e Barbuda	25 ottobre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	13 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Argentina*	5 giugno	1956 A	3 settembre	1956
Armenia	23 giugno	1993 A	19 settembre	1993
Australia ^a * **	8 luglio	1949	12 gennaio	1951
Austria	19 marzo	1958 A	17 giugno	1958
Azerbaijan	16 agosto	1996 A	14 novembre	1996
Bahamas	5 agosto	1975 S	10 luglio	1973
Bahreïn*	27 marzo	1990 A	25 giugno	1990
Bangladesh*	5 ottobre	1998 A	3 gennaio	1999
Barbados	14 gennaio	1980 A	13 aprile	1980
Belarus*	11 agosto	1954	9 novembre	1954
Belgio**	5 settembre	1951	4 dicembre	1951
Belize	10 marzo	1998 A	8 giugno	1998
Benin	2 novembre	2017 A	31 gennaio	2018
Bolivia	14 giugno	2005	12 settembre	2005
Bosnia e Erzegovina	29 dicembre	1992 S	6 marzo	1992
Brasile**	15 aprile	1952	14 luglio	1952
Bulgaria*	21 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Burkina Faso	14 settembre	1965 A	13 dicembre	1965
Burundi	6 gennaio	1997 A	6 aprile	1997
Cambogia	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Canada*	3 settembre	1952	2 dicembre	1952
Capo Verde	10 ottobre	2011 A	8 gennaio	2012
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	3 giugno	1953	1° settembre	1963
Cina* **	18 aprile	1983	17 luglio	1983
Hong Kong ^b	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^c	17 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro**	29 marzo	1982 A	27 giugno	1982
Colombia	27 ottobre	1959	25 gennaio	1960

⁴ RU 2002 2606; 2006 1853; 2009 2545; 2012 621; 2014 1897; 2019 835; 2020 3327; 2025 210. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Comore	27 settembre	2004 A	26 dicembre	2004
Congo (Kinshasa)	31 maggio	1962 S	30 giugno	1960
Corea (Nord)	31 gennaio	1989 A	1° maggio	1989
Corea (Sud)	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Costa Rica	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Côte d'Ivoire	18 dicembre	1995 A	17 marzo	1996
Croazia**	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	4 marzo	1953	2 giugno	1953
Danimarca**	15 giugno	1951	13 settembre	1951
Dominica	13 maggio	2019 A	11 agosto	2019
Ecuador**	21 dicembre	1949	12 gennaio	1951
Egitto	8 febbraio	1952	8 maggio	1952
El Salvador	28 settembre	1950	12 gennaio	1951
Emirati Arabi Uniti*	11 novembre	2005 A	9 febbraio	2006
Estonia**	21 ottobre	1991 A	19 gennaio	1992
Etiopia	1° luglio	1949	12 gennaio	1951
Figi	11 gennaio	1973 S	10 ottobre	1970
Filippine*	7 luglio	1950	12 gennaio	1951
Finlandia**	18 dicembre	1959 A	17 marzo	1959
Francia	14 ottobre	1950	12 gennaio	1951
Gabon	21 gennaio	1983 A	21 aprile	1983
Gambia	29 dicembre	1978 A	29 marzo	1979
Georgia	11 ottobre	1993 A	9 gennaio	1994
Germania	24 novembre	1954 A	22 febbraio	1955
Ghana	24 dicembre	1958 A	24 marzo	1959
Giamaica	23 settembre	1968 A	22 dicembre	1968
Giordania	3 aprile	1950 A	12 gennaio	1951
Grecia**	8 dicembre	1954	8 marzo	1955
Guatemala	13 gennaio	1950	12 gennaio	1951
Guinea	7 settembre	2000 A	6 dicembre	2000
Guinea-Bissau	24 settembre	2013 A	23 dicembre	2013
Haiti	14 ottobre	1950	12 gennaio	1951
Honduras	5 marzo	1952	3 giugno	1952
India*	27 agosto	1959	25 novembre	1959
Iran	14 agosto	1956	12 novembre	1956
Iraq	20 gennaio	1959 A	20 aprile	1959
Irlanda**	22 giugno	1976 A	20 settembre	1976
Islanda	29 agosto	1949	12 gennaio	1951
Israele*	9 marzo	1950	12 gennaio	1951
Italia**	4 giugno	1952 A	2 settembre	1952
Kazakistan	26 agosto	1998 A	24 novembre	1998

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Kirghizistan	5 settembre 1997 A	4 dicembre 1997
Kuwait	7 marzo 1995 A	5 giugno 1995
Laos	8 dicembre 1950 A	8 marzo 1951
Lesotho	29 novembre 1974 A	27 febbraio 1975
Lettonia	14 aprile 1992 A	13 luglio 1992
Libano	17 dicembre 1953	7 marzo 1954
Liberia	9 giugno 1950	12 gennaio 1951
Libia	16 maggio 1989 A	14 agosto 1989
Liechtenstein	24 marzo 1994 A	22 giugno 1994
Lituania	1° febbraio 1996 A	1° maggio 1996
Lussemburgo	7 ottobre 1981 A	5 gennaio 1982
Macedonia del Nord	18 gennaio 1994 S	17 novembre 1991
Malawi	14 luglio 2017 A	12 ottobre 2017
Malaysia*	20 dicembre 1994 A	20 marzo 1995
Maldivi	24 aprile 1984 A	23 luglio 1984
Mali	16 luglio 1974 A	14 ottobre 1974
Malta	6 giugno 2014 A	4 settembre 2014
Marocco*	24 gennaio 1958 A	24 aprile 1958
Maurizio	8 luglio 2019 A	6 ottobre 2019
Messico**	22 luglio 1952	20 ottobre 1952
Moldova	26 gennaio 1993 A	26 aprile 1993
Monaco	30 marzo 1950 A	12 gennaio 1951
Mongolia*	5 gennaio 1967 A	5 aprile 1967
Montenegro*	23 ottobre 2006 S	3 giugno 2006
Mozambico	18 aprile 1983 A	17 luglio 1983
Myanmar*	14 marzo 1956	12 giugno 1956
Namibia	28 novembre 1994 A	26 febbraio 1995
Nepal	17 gennaio 1969 A	17 aprile 1969
Nicaragua	29 gennaio 1952 A	28 aprile 1952
Nigeria	27 luglio 2009 A	25 ottobre 2009
Norvegia**	22 luglio 1949	12 gennaio 1951
Nuova Zelanda	28 dicembre 1978	28 marzo 1979
Paesi Bassi**	20 giugno 1966 A	18 settembre 1966
Pakistan	12 ottobre 1957	10 gennaio 1958
Palestina	2 aprile 2014 A	1° luglio 2014
Panama	11 gennaio 1950	12 gennaio 1951
Papua Nuova Guinea	27 gennaio 1982 A	27 aprile 1982
Paraguay	3 ottobre 2001	1° gennaio 2002
Perù	24 febbraio 1960	14 maggio 1960
Polonia*	14 novembre 1950 A	12 febbraio 1951
Portogallo*	9 febbraio 1999 A	10 maggio 1999

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Regno Unito* **	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Bermuda	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Gibilterra	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isola di Man	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isole Falkland	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isole Turche e Caicos	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isole Vergini britanniche	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isole del Canale	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Sant'Elena	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Romania*	2 novembre	1950 A	31 gennaio	1951
Ruanda	16 aprile	1975 A	15 luglio	1975
Russia*	3 maggio	1954	1° agosto	1954
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre	1981 A	7 febbraio	1982
San Marino	8 novembre	2013 A	6 febbraio	2014
Seicelle	5 maggio	1992 A	3 agosto	1992
Senegal	4 agosto	1983 A	2 novembre	1983
Serbia*	12 marzo	2001 A	10 giugno	2001
Singapore*	18 agosto	1995 A	16 novembre	1995
Siria	25 giugno	1955 A	23 settembre	1955
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna**	13 settembre	1968 A	12 dicembre	1968
Sri Lanka**	12 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Stati Uniti*	25 novembre	1988	23 febbraio	1989
Sudafrica	10 dicembre	1998 A	10 marzo	1999
Sudan	13 ottobre	2003 A	11 gennaio	2004
Svezia**	27 maggio	1952	25 agosto	1952
Svizzera	7 settembre	2000 A	6 dicembre	2000
Tagikistan	3 novembre	2015 A	1° febbraio	2016
Taiwan (Taipei cinese)	19 luglio	1951	17 ottobre	1951
Tanzania	5 aprile	1984 A	4 luglio	1984
Togo	24 maggio	1984 A	22 agosto	1984
Tonga	16 febbraio	1972 A	16 maggio	1972
Trinidad e Tobago	13 dicembre	2002 A	13 marzo	2003
Tunisia	29 novembre	1956 A	27 febbraio	1957
Turchia	31 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Turkmenistan	26 dicembre	2018 A	26 marzo	2019
Ucraina*	15 novembre	1954	13 febbraio	1955
Uganda	14 novembre	1995 A	12 febbraio	1996
Ungheria*	7 gennaio	1952 A	6 aprile	1952

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Uruguay	11 luglio	1967	9 ottobre	1967
Uzbekistan	9 settembre	1999 A	8 dicembre	1999
Venezuela*	12 luglio	1960 A	10 ottobre	1960
Vietnam*	9 giugno	1981 A	7 settembre	1981
Yemen*	9 febbraio	1987 A	10 maggio	1987
Zambia	20 aprile	2022 A	19 luglio	2022
Zimbabwe	13 maggio	1991 A	11 agosto	1991

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Applicabile ai territori d'oltremare.

^b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.

^c In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 17 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.